STUDIO ZANOVELLO & PARTNERS
consulenti di impresa

AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI

Circolare clienti n. 3/2019

OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE: ESENZIONI E OBBLIGHI DI APPLICAZIONE

Con la circolare n. 2/2019 vi abbiamo illustrato le nuove scadenze e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture.
Dal momento che ora sono elettroniche e che l'Agenzia provvederà al controllo dei codici IVA ed effettuerà il conteggio dell'imposta di bollo, riteniamo opportuno inviarvi questa circolare per ripassare la normativa che riguarda tale tributo.
Ricordiamo che sono esenti dall'imposta di bollo le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e gli altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di **operazioni assoggettate a Iva**.
Le fatture e gli altri documenti equivalenti non rientranti nelle ipotesi di esenzione sono soggetti all'**imposta di bollo di € 2,00** qualora l'**importo complessivo** indicato **sia superiore a € 77,47**.
Di seguito riepiloghiamo in modo schedatico le principali casistiche.

Fattispecie	**Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale**	**Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di € 2,00) per importi superiori ad € 77,47**
Operazioni effettuate, **escluse** da Iva per mancanza del **presupposto soggettivo ed oggettivo**	Artt. 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/1972	**Soggette** ad imposta di bollo
Operazioni effettuate, **escluse** da Iva per mancanza del **presupposto territoriale**	Artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972	**Soggette** ad imposta di bollo.
Valori **esclusi da Iva** (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.)	Art. 15 D.P.R. 633/1972	**Soggetti** ad imposta di bollo
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.	• Nota Ag. Entrate 26.01.2001, n. 6/E • Nota Min. Finanze 7.12.1974, n. 432130	• Sono **soggette** ad imposta di bollo se presentate da: .. amministratori; .. collaboratori; .. parasubordinati in genere; .. lavoratori autonomi. • Sono, invece, **esenti** da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.
Esportazioni di beni	• Art. 8, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 • Art. 15, c. 3 Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 • R.M. 6/6/1978, n. 290586	• Sono **esenti** dall'imposta di bollo: .. le esportazioni dirette; .. le esportazioni indirette; .. le esportazioni triangolari.

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284
Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116
Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it
PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it
Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV

Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d'intento	Art. 8, lett. c) D.P.R. 633/1972	• Sono **soggette** ad imposta di bollo.

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di € 2,00) per importi superiori a € 77,47
Cessioni intracomunitarie di beni	Artt. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993	• Sono **esenti** dall'imposta di bollo: .. le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993; .. le triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993.
Operazioni assimilate alle **cessioni all'esportazione**	• Art. 8-bis D.P.R. 633/1972 • Nota Min. Finanze 1.08.1973, n. 415755 • Nota Min. Finanze 4.10.1984, n. 311654 • C.M. Direzione dogane 11.04.1973, n. 233-316/30819/8	• Sono **esenti** dall'imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all'art. 8-bis unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazio-ne dell'esportazione di merci (Nota Min. Finanze 1.08.1973, n. 415755, Nota Min. Finanze 4.10.1984, n. 311654, Circ. Direzio-ne Dogane 11.04.1973, n. 233-316/30819/8). • Le altre operazioni indicate nell'art. 8-bis D.P.R. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie sopra evidenziata sono, invece, **soggette** a bollo.
Servizi internazionali	• Art. 9 D.P.R. 633/1972 • Nota Min. Finanze 6.06.1978, n. 290586	• In linea generale sono **soggetti** ad imposta di bollo. • Sono **esenti** dall'imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l'esportazione di merci.
Copie conformi di fatture	C.M. 1.08.1973, n. 415755	• **Medesimo trattamento riservato alla fattura originale**; ne consegue che: .. se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad Iva) sarà esente anche la copia conforme; .. se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da Iva) sarà soggetta anche la copia. • Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l'imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/ duplicato che "trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull'originale" (Note Min. Finanze: 1.02.1973, n. 415051 e 24.04.1973, n. 415195).
Note credito (variazioni in diminuzione)	Art. 26 D.P.R. 633/1972	• Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: .. senza indicazione dell'Iva; .. riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad Iva.
Note debito (variazioni in aumento)	Art. 26 D.P.R. 633/1972	Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente segui-ranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo.

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284
Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116
Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it
PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it
Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV

Fatture miste (sia soggette ad Iva che non soggette)	Risol. 3.07.2001, n. 98/E	Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad Iva, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad Iva supera € 77,47.

Fattispecie	**Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale**	**Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di € 2,00) per importi superiori a € 77,47**
Contribuenti nel **regime dei minimi** (D.L. 98/2011) ovvero nel **regime forfetario** (L. 190/2014)	• Circ. 28.01.2008, n. 7/E • Risol. 3.10.2008, n. 365/E	**Applicazione** dell'imposta di bollo
Reverse charge	• Circ. 29.12.2006, n. 37/E • Art. 17 DPR 633/1972 • Art. 46 D.L. 331/1993	• Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono **esenti** dall'imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque "assoggettati" ad Iva (ancorché debitore dell'imposta sia il cessionario/committente). • Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge cd. "interno" previsti dall'art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l'as-soggettamento ad Iva effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all'art. 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 633/1972.
Autofattura	Art. 17, c. 7 D.P.R. 633/1972	• Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva sono **esenti** dall'imposta di bollo. • Le autofatture emesse senza addebito di Iva (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.
Split payment	Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	**Non sono soggette** ad imposta di bollo in quanto operazioni ri-levanti ai fini Iva.
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali	Artt. 71 e 72 D.P.R. 633/1972	**Esenti** dall'imposta di bollo.
Fatture emesse dagli **agenti di assicurazione** per le provvigioni spettanti	L. 29.10.1961, n. 1216	Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di Iva, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, sono **esenti** da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l'alternatività con le imposte sulle assicurazioni.

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284
Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116
Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it
PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it
Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV

Regimi speciali cd. "base da base"	• Art. 74-ter D.P.R. 633/1972 • D.L. 23.02.1995, n. 41	**Non sono soggetti ad imposta di bollo** (in considerazione del fatto che il "margine" è soggetto ad Iva - a nulla rilevando l'eventuale margine negativo): .. il **regime dei beni usati**; .. il **regime delle agenzie di viaggio** (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE).
Regimi monofasici	Artt. 2 e 74 D.P.R. 633/1972	• Sono **esenti** dall'imposta di bollo (in considerazione del fatto che l'Iva si considera "assolta all'origine"): .. la **vendita di tabacchi**, sali e fiammiferi; .. le cessioni di **prodotti editoriali** (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l'Iva è assolta in base alla normativa contenuta nell'art. 74 D.P.R. 633/1972, Note Min. Finanze 11.04.1990, n. 390206 e 28.12.1994, n. 64/E); .. la cessione o ricariche di **schede telefoniche**; .. la rivendita di **documenti di trasporto pubblico e di sosta**;

CON L'INTRODUZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE **NULLA E' CAMBIATO** RISPETTO ALLE FATTURE EMESSE IN FORMATO CARTACEO, IN MERITO AL PRESUPPOSTO NORMATIVO RELATIVO **ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO** (ovvero se prima era dovuta, lo sarà anche per la fattura elettronica).
NON SARA' PIU' POSSIBILE APPLICARLA "FISICAMENTE" *CON IL CONTRASSEGNO O CON LA DICITURA DELL'ASSOLVIMENTO VIRTUALE (solo per chi aveva aderito a questa modalità di assolvimento),* **MA E' PREVISTO APPOSITO CAMPO NEL FILE DELLA FATTURA ELETTRONICA, NEL QUALE DOVRETE INDICARE CHE LA FATTURA E' SOGGETTA A TALE TRIBUTO E PROBABILMENTE INDICARNE L'IMPORTO.**

Le specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate, a cui fanno riferimento le case di software per generare il file della fattura riportano i seguenti campi:

DatiBollo (i seguenti elementi vanno valorizzati nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo)

BolloVirtuale*:* indica l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale). ORA LA NORMATIVA PERO' SARA' QUELLA DEL **D.M. 28.12.2018. E' NECESSARIO INFORMARSI CON LE CASE DI SW SE TALE CAMPO E' PRESENTE E SE TUTTO CORRISPONDE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DELL'AGENZIA.**

ImportoBollo*:* importo dell'imposta di bollo.

Cordialità.
Padova, 11.01.2019

Studio Zanovello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284
Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116
Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it
PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it
Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV